

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27 MAR. 2001

=====

ADDI' **27 MAR. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE

DELIBERAZIONE N° 438

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere
l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per la realizzazione di un immobile da adibire a nuova sede
della caserma dei Carabinieri in località Fiumicino Centro in variante al P.R.G.



OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per la realizzazione di un immobile da adibire a nuova sede della caserma dei Carabinieri in località Fiumicino Centro in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO

Che la S.r.l. CIVINI Gestioni Immobiliari, proprietaria di un lotto di terreno, sito in Fiumicino tra via Foce Micina e via dell'Ippocampo, ha predisposto un progetto per la realizzazione di un immobile da concedere in locazione all'Arma dei Carabinieri;

Che tale progetto prevede, oltre all'immobile, parcheggi nonché la realizzazione di una viabilità secondaria tra via delle Ombrine e via dell'Ippocampo;

Che l'area interessata dal progetto è destinata dal vigente PRG a zona E – espansione, sottozona E2 e parte a zona N – verde pubblico e sede stradale;

Che il Piano particolareggiato, in variante al vigente PRG di Fiumicino Centro ed Isolato Stazione, inserisce l'area in un comprensorio soggetto a convenzione – comparto n. 19 – che prevede, fra l'altro, la realizzazione di mc 7.308, di cui mc 5.220 residenziali;

Che con delibera n. 137/99 e n. 159/99 il Consiglio comunale di Fiumicino ha adottato il nuovo PRG;

Che il medesimo destina l'area interessata dal progetto in parola a zona B3, sottozona B3a (zona di completamento edilizio ed attuazione indiretta di aree appartenenti a nuclei urbani consolidati e già sottoposti a pianificazione attuativa);

Che, in considerazione di quanto sopra, l'approvazione dell'intervento comporta lo stralcio dell'area interessata dal p.p.e. menzionato, nonché la variazione di destinazione di PRG da zona in parte E – espansione, sottozona E2 ed in parte N – verde pubblico e sede stradale, a zona M2 – servizi generali e locali di proprietà privata, con vincolo decennale di asservimento della destinazione ad insediamento di funzioni e/o destinazioni pubbliche e/o di interesse pubblico;


Che, conseguentemente, il Comune di Fiumicino, in sede di controdeduzioni al PRG adottato dovrà provvedere a modificare la destinazione di zona B3a a zona F3, relativamente all'area interessata dalla realizzazione dell'intervento;

Che, ritenendo di aderire all'iniziativa in oggetto, il Comune di Fiumicino ha deliberato, con atto n. 44 del 6/4/2000, di autorizzare il Sindaco a promuovere un Accordo di Programma finalizzato all'approvazione del progetto della nuova caserma dell'Arma dei Carabinieri e della conseguente variante urbanistica;

Che successivamente il Sindaco ha convocato apposita Conferenza di servizi, svoltasi in Fiumicino il 3/8/2000, nell'ambito della quale sono stati acquisiti i pareri di rito sull'opera e sulla connessa variante urbanistica;

VISTI

- Il testo dell'Accordo di Programma proposto dal Comune di Fiumicino;
- Il verbale della citata Conferenza di servizi ed i seguenti pareri in esso contenuti:
 - 1) Parere favorevole rilasciato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota n. 240989 del 17 luglio 2000;
 - 2) Parere favorevole con condizione espresso dall'Ente Nazionale Assistenza Volo;
 - 3) Parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Dip.to regionale Ambiente e Protezione Civile con nota n. 1003501/4/A/3 fasc. 2623 del 3 agosto 2000;
 - 4) Parere favorevole con prescrizione espresso dall'Ufficio Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano del Ministero LL.PP.;



5) Parere favorevole con condizioni, espresso dall'A.S.L. Roma C, servizio ~~XH~~^{XI} interzonale, con nota n. 25481 del 3 luglio 2000;

- L'attestato del Sindaco di Fiumicino, datato 27 ottobre 2000, prot. 13119, relativo all'insussistenza del gravame di usi civici sull'area interessata dal progetto;
- Il nulla osta dell'Area regionale 11 F, Usi Civici, espresso con nota n. ~~095~~⁰⁹⁰⁵/F/11 del 15/02/2001;
- La nota n. 60455/4/C datata 21/07/2000 con la quale l'Area regionale V.I.A. ha comunicato che non ricorrono i termini di assoggettabilità dell'intervento a procedimento di V.I.A.;
- L'attestato rilasciato dal Comune di Fiumicino in data 2 novembre 2000, in ordine all'insussistenza:
 - del vincolo archeologico di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 490/90;
 - di ulteriori vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/90;
 - del vincolo di cui alla L. 64/74;
 - di vincoli militari;nonché in ordine al non inserimento dell'area nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, istituita con D.M. 29 marzo 1996;
- Il parere favorevole dell'Area regionale 13 D del Dip.to Urbanistica e Casa, espresso con nota prot. n. 4796 del 22 gennaio 2001;
- La D.C.C. n. 44 del 6/4/2000;
- L'attestato rilasciato dal Comune di Fiumicino l'8 febbraio 2001, prot. n. 1557, in ordine agli adempimenti inerenti la pubblicità degli atti relativi all'Accordo di Programma in oggetto;
- La documentazione urbanistica esaminata in Conferenza di servizi il 3 agosto 2000;

VISTI

I seguenti elaborati progettuali:

- Relazione tecnica;
- Progetto;
- Variante planimetria con studio di compatibilità idraulica;

CONSIDERATA

La pubblica utilità dell'opera;

RITENUTO

30 MAR. 2001

Di aderire all'Accordo di Programma in oggetto;

VISTI

Il D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;

La legge n. 127/97;

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma per la realizzazione di un immobile da adibire a nuova sede della caserma dei Carabinieri in località Fiumicino Centro in variante al P.R.G

Ai sensi dell'art.17, comma 32 della legge 15/05/1997 n. 127 la presente deliberazione non è soggetta a controllo.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



COMUNE DI FIUMICINO

Provincia di Roma



Assessorato al Territorio

ALLEG. alla DELIB. N. 438 /
DEL 27 MAR. 2001

ACCORDO DI PROGRAMMA

OGGETTO: Realizzazione di un immobile da adibire a nuova sede della Caserma dei Carabinieri in località Fiumicino Centro.


PREMESSA

L'Arma dei Carabinieri ha già da tempo evidenziato l'insufficienza dell'immobile nel quale è attualmente ubicato la Stazione di Fiumicino, in Via Anco Marzio, sia per la necessità di disporre con urgenza di un presidio ubicato nel territorio del Comune di Fiumicino ma con area territoriale di riferimento ben maggiore (presidio di riferimento sovracomunale) sia al fine di rinforzare il servizio di sicurezza a servizio della zona aeroportuale offrendo il supporto logistico anche alle unità operative che saranno impiegate all'interno dell'Aeroporto L. da Vinci.

Poiché nell'abitato di Fiumicino non è stato individuato nessun immobile adatto, sia per le dimensioni richieste sia per la necessità di individuare la struttura in un'area centrale sufficientemente dotata di parcheggi e servita da adeguata rete viaria che faciliti lo spostamento delle unità operative da e verso l'Aeroporto ed all'interno dell'abitato, la scelta dell'Arma dei Carabinieri si è necessariamente orientata sulla possibilità di realizzare una nuova costruzione, non da realizzare in proprio ma da far realizzare a privati in base alla prassi consolidata del Ministero degli Interni che è quella di insediare i propri uffici in stabili presi in locazione da privati. Questa soluzione offre l'indubbio vantaggio di realizzare un immobile sulla base delle specifiche esigenze dell'Arma. Come per altri progetti già approvati ed in corso di realizzazione, l'immobile verrà affittato all'Arma per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. Si tratta quindi di inserire un servizio pubblico all'interno di un edificio privato.

A seguito di accordi con i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, la S.r.l. Civini Gestioni Immobiliare, proprietaria di un lotto di terreno della superficie di mq 1.754, libero, urbanizzato, sito in Fiumicino all'angolo tra Via Foce Micina e Via dell'Ippocampo, identificato al catasto terreno al foglio 735, part. 1002 parte, con istanza prot. 8503 del 10.9.99, ha richiesto il rilascio di una Concessione Edilizia per la realizzazione di un immobile nel quale ospitare il nuovo presidio dell'Arma dei Carabinieri.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di un immobile a pianta quadrata avente lato di circa 22 ml, di complessiva area di mq 798 su tre piani fuori terra.



più un piano attico di dimensioni estremamente ridotte, dei relativi parcheggi per complessivi mq 1.377 nonché di una viabilità secondaria tra Via delle Ombrine e Via dell'Ippocampo.

Ai fini del reperimento delle aree a parcheggio, le aree immediatamente esterne e confinanti con l'area fondiaria dell'intervento, della medesima proprietà, saranno messe a disposizione immediatamente dopo l'approvazione del progetto. E' prevista la possibilità di realizzare direttamente le opere per il parcheggio scomputandone il costo dagli oneri concessori dovuti ai sensi della legge 10/77.

L'approvazione del progetto necessita di una variante di piano regolatore generale in quanto il PRG del Comune di Roma, stralcio ex XIV Circoscrizione, recepito dal Comune di Fiumicino con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/92 e tuttora vigente, assegna all'area di progetto la destinazione urbanistica parte a zona "E" - espansione, sottozona "E2", ed in parte a zona "N" - *verde pubblico* e sede stradale.

Con riferimento al piano particolareggiato in variante al prg vigente di Fiumicino Centro ed Isolato Stazione, tuttora all'esame dei competenti uffici della Regione Lazio ed integralmente recepito nel nuovo piano regolatore generale adottato con deliberazioni consiliari n. 137/99 e 159/99, è inserita in un comprensorio soggetto a convenzione - comparto n. 19 - che prevede la realizzazione, su complessivi 6.525 mq di superficie, di mc 7.308, di cui mc 5.220 residenziali e 2.088 non residenziali.

Nel luglio 1999 e successivamente ad ottobre 1999, rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale del 30 luglio n. 137 e del 7 ottobre n. 159, è stato adottato il nuovo piano regolatore comunale che per l'area in questione prevede la destinazione a zona B3 sottozona B3a (*Zone di completamento edilizio ad attuazione indiretta di aree appartenenti a nuclei urbani consolidati e già sottoposti a pianificazione attuativa*), recependo integralmente le previsioni del p.p.e. in variante già citato.

In considerazione dell'urgenza da parte dell'Arma dei Carabinieri di disporre in tempi brevi del nuovo presidio, ricorrono i presupposti per proporre la conclusione di un Accordo di Programma finalizzato all'approvazione del progetto edilizio nonché della variante urbanistica.

L'approvazione del progetto oggi in esame comporterà lo stralcio dell'area dal p.p.e. in variante di Fiumicino Centro e Isolato Stazione sopra citato.

La variante di PRG a cui è finalizzata la presente procedura comporterà la mutazione della destinazione di PRG da zona in parte "E" espansione sottozona "E2" ed in parte "N" *verde pubblico* e sede stradale del piano regolatore vigente a zona "M2" - *servizi generali e locali di proprietà privata*, con il vincolo decennale di asservimento della destinazione ad insediamento di funzioni e/o destinazioni pubbliche e/o di interesse pubblico. Sarà inoltre necessario, in sede di controdeduzioni al PRG adottato, modificare la destinazione da zona "B3a": *zone di completamento edilizio appartenenti a nuclei urbani consolidati e già sottoposti a pianificazione attuativa* a zona "F3a" (*Servizi privati con funzione di polarità urbana*



Handwritten signature.



e/o di supporto al sistema insediativo esistente da realizzarsi attraverso attuazione diretta).

Relativamente ai vincoli derivanti dalla legge 58/63 (carta ostacoli) si rileva che l'area di intervento ricade sulla superficie orizzontale a quota 49 s.l.m., e pertanto, non risulta essere in contrasto con le previsioni della legge.

L'area, inoltre, ricade all'interno del perimetro del piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 180/98 approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del Fiume Tevere del 29 ottobre 1999, n. 85. Le Norme Tecniche di Attuazione del citato piano straordinario all'art. 6 consentono l'ampliamento e/o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali.


Lo stesso art. 6 per le opere pubbliche consente la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 L. 241/90 per l'espressione del parere dell'autorità idraulica competente.

Con deliberazione n. 44 del 6 aprile 2000, il Consiglio Comunale ha autorizzato il Sindaco a promuovere l'Accordo di Programma di cui sopra, previa convocazione di apposita conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri e dei nulla osta da parte delle Amministrazioni interessate.

In data 3 agosto 2000, si è tenuta la Conferenza di Servizi indetta dal sindaco per l'acquisizione di intese, nulla-osta, assensi in merito al progetto ed alla variante urbanistica.

Alla Conferenza di Servizi, ancorché regolarmente convocata mediante invio con trenta giorni di anticipo (precisamente in data 3 luglio 2000) della lettera di convocazione e di tutta la documentazione da esaminare, non ha partecipato la Regione Lazio, come risulta dal verbale che si allega al presente Accordo di Programma del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Sono pervenuti, in data successiva a quella in cui si è tenuta la Conferenza stessa, il parere favorevole con prescrizione della Regione Lazio – Assessorato per le Politiche dell'Urbanistica – Dipartimento Urbanistica e Casa, il parere favorevole con prescrizioni della Regione Lazio – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Servizio geologico regionale, ed una nota dell'Ufficio Conferenze di Servizi della Regione Lazio che comunicava il parere del Responsabile del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Area Valutazione Impatto Ambientale in merito alla non assoggettabilità a procedimento di VIA dell'intervento in esame.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente Accordo di Programma, la Regione Lazio ed il Comune di Fiumicino convengono quanto segue:



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a horizontal stroke.



ART. 1

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs n.- 267 del 18.8.2000: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (ex art. 27 L. 142/90 così come integrato dall'art. 17, co. 8 della L. 127/97) i convenuti approvano, fatte salve le modifiche al progetto medesimo che devono essere apportate conformemente alle prescrizioni ed alle osservazioni di cui al verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 3 agosto 2000 presso l'Assessorato al Territorio del Comune di Fiumicino, il progetto per la realizzazione di un immobile da adibire a nuova sede della Caserma dei Carabinieri.

Si prende atto che l'area di progetto è ubicata in Fiumicino all'angolo tra Via Foce Micina e Via dell'Ippocampo, su di un lotto identificato al catasto terreno al foglio 735, part. 1002 parte, di mq 1.754.

ART. 2

La Conferenza di Servizi tenutasi presso l'Assessorato al Territorio del Comune di Fiumicino in data 3 agosto 2000 ha approvato il progetto e la variante urbanistica. La realizzazione dell'opera deve avvenire conformemente alle prescrizioni presentate dagli Enti/Amministrazioni convocati ed intervenuti nella Conferenza di Servizi di cui all'art. 1, o fatte pervenire successivamente alla Conferenza stessa. Tali prescrizioni vengono di seguito integralmente riportate:

Ministero LL.PP. – Ufficio Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano

Per quanto di stretta competenza dell'ufficio, non si ha niente da osservare perché l'opera non inficia l'officiosità del corso d'acqua. Con riferimento al Piano Straordinario per il rischio idrogeologico si ritiene che l'edificio dovrà essere dotato di manufatti o strutture capaci di impedire l'immissione di acqua nel piano seminterrato. In tal caso, il parere sarebbe favorevole in quanto nemmeno queste ulteriori strutture sarebbero incompatibili con l'officiosità del corso d'acqua.

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Tenuto conto che l'altezza del fabbricato raggiungerà circa m. 15 s.l.m., questo Ente non ha osservazioni da formulare al riguardo, essendo la predetta altezza compatibile con le limitazioni stabilite dalla menzionata legge 58/63 per l'aeroporto di Fiumicino.

Ente Nazionale Assistenza al Volo

L'altezza dell'edificio è compatibile con le previsioni della carta ostacoli, come già precisato nel parere favorevole trasmesso dall'E.N.A.C. Si precisa che in fase di realizzazione delle opere, i macchinari asserviti al cantiere non dovranno superare l'altezza di 48 metri.

Azienda U.S.L. Roma C

Si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. L'approvvigionamento idrico dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino;



W



2. L'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite allaccio alla più vicina fogna comunale ed al relativo impianto di depurazione – rif. nota Comune di Fiumicino prot. 7720/00);
3. le finestre delle stanze di civile abitazione, delle camere da letto, le sale mensa, TV, lettura, attesa, i locali uffici e corpo di guardia, dovranno essere proporzionate in modo di assicurare un C.I.D. medio non inferiore al 2%, comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento (art. 40 R.E.);
4. la cucina dovrà possedere pavimento unito e lavabile, pareti lavabili ed impermeabili fino ad un'altezza non minore di m. 2, cappa e canna di esalazione prolungate oltre il piano di copertura, illuminazione ed aerazione diretta, integrata da un impianto di termoventilazione in grado di garantire un ricambio d'aria non inferiore a 10 volumi/ora;
5. le due camere di sicurezza dovranno essere dotate di idoneo impianto di condizionamento;
6. i servizi igienici dovranno essere provvisti di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonne di scarico munite al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canne di esalazione sfocianti oltre il piano di copertura;
7. i servizi igienici e gli spogliatoi del personale, se privi di aerazione diretta, dovranno essere dotati di impianto di vetrilazione meccanica in grado di assicurare un ricambio d'aria non inferiore a 5 volumi/ora;
8. la rete di distribuzione idrica dovrà essere realizzata mediante tubazioni in acciaio zincato o rame elettrolitico;
9. la rete di scarico delle acque nere dovrà essere costituita da tubature in materiali resistenti all'usura ed al calore;
10. la superficie di aerazione naturale complessiva del piano autorimessa dovrà essere non inferiore a 1/25 di quella in pianta e ciascun box auto dovrà essere dotato di aerazione mediante aperture permanenti di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta.

Vengono di seguito riportate le prescrizioni fatte pervenire da Enti/Amm.ni invitate e non intervenute:


Regione Lazio – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Area Conservazione Qualità dell'Ambiente – Servizio geologico regionale e conservazione del suolo

Nota pervenuta in data 10 agosto 2000, prot. 27288:

.... Omissis ...

Si esprime parere favorevole alla variante urbanistica necessaria per la Realizzazione di un immobile da adibire a Caserma dei Carabinieri in località Fiumicino Centro – Via dell'Ippocampo Via della Foce Micina, con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni, da inserire nella relativa delibera comunale di adozione e/o approvazione e nelle norme tecniche attuative:

1. sia acquisito il parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere sulla compatibilità delle opere in progetto con i piani di assetto dell'area;



M



2. qualora tale parere sia positivo, è vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati e/o comunque posti al di sotto dell'attuale piano campagna, compresi quelli da adibire ad autorimessa, magazzino o ad altra destinazione;
3. il piano terra sia posto ad una quota indicata dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, superiore alla lama d'acqua prevedibile in caso di esondazione del Fiume Tevere;
4. gli sbancamenti e i movimenti terra dovranno essere ridotti al necessario evitando ricarichi non protetti e di alto spessore prevedendo in ogni caso l'asportazione preventiva dei terreni vegetali nei tratti sottoposti a rimodellamento e che dovranno essere successivamente reimpiegati per la naturalizzazione dell'intervento;
5. dovranno essere necessariamente rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso di intercettamento nel corso dei lavori, così come dovranno essere opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua messe a giorno dai lavori;
6. le aree siano dotate di idonei sistemi di smaltimento delle acque opportunamente dimensionati secondo le superfici impermeabili da realizzare e le condizioni pluviometriche del luogo;
7. i fianchi degli scavi con profondità superiori ai 1,5 metri dovranno essere sostenuti da apposite sbatacchiature;
8. le fondazioni delle opere d'arte siano incastrate su un unico litotipo e raggiungano i termini non alterati dei terreni presenti;
9. la realizzazione delle opere previste dovrà essere preceduta da una attenta analisi geologica e geotecnica con la realizzazione di indagini geognostiche sia per una corretta scelta del tipo e della profondità delle fondazioni, sia per la verifica diretta della presenza della falda idrica e per la valutazione dell'interferenza con le opere in progetto;
10. la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni ed in particolare:
 - D.M. Min. LL.PP. 11.3.88 – *Norme tecniche riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;*
 - D.G.R. n. 2469 del 18.5.99;
 - Circ. Min. LL.PP. del 24.9.88 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.3.88;
 - D.M. LL.PP. 16.1.96: *Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi;*
 - Circ. Min. LL.PP. del 10.4.97 n. 65 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.MN. 16.1.96.

Alla luce del parere favorevole espresso dal Ministero LL.PP. – Ufficio Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano si ritengono superate le prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 della Regione Lazio – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Area



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'W' or similar character.



Conservazione Qualità dell'Ambiente – Servizio geologico regionale.

Regione Lazio – Assessorato per le Politiche dell'Urbanistica – Dipartimento Urbanistica e Casa

Nota pervenuta in data 30 gennaio 2001, prot. 3969:

...Omissis...

Si esprime parere favorevole nei riguardi del progetto della Caserma dei Carabinieri, con la prescrizione che al fine di reperire ulteriori aree di parcheggi in aggiunta a quelli previsti dal progetto, le aree confinanti con quella della Caserma e quelle posizionate nelle immediate vicinanze siano messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale attraverso specifiche convenzioni.

ART. 3

L'approvazione del progetto ad ogni effetto di legge costituisce concessione edilizia per la realizzazione delle opere, che sarà comunque subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni riportate al precedente articolo, alla presentazione di specifico atto d'obbligo da parte dei proprietari dell'area che vincoli l'immobile che si intende realizzare alla collocazione di servizi di interesse pubblico per almeno dieci anni dalla fine dei lavori.

ART. 4

Il presente Accordo di Programma comporta, per l'area interessata dall'intervento, l'approvazione della variante urbanistica da zona in parte "E" *espansione* sottozona "E2" ed in parte "N" *verde pubblico* e sede stradale del piano regolatore vigente a zona "M2" – *servizi generali e locale di proprietà privata*, trovando applicazione le norme di cui all'art. 14 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, con il vincolo decennale di asservimento alla destinazione ad insediamento di funzioni e/o destinazioni pubbliche e/o di interesse pubblico.

Con riferimento al piano particolareggiato in variante al prg vigente di Fiumicino Centro e Isolato Stazione, tuttora all'esame dei competenti uffici della Regione Lazio ed integralmente recepito nel nuovo piano regolatore generale adottato con deliberazioni consiliari n. 137/99 e 159/99, l'area di progetto è inserita in un comprensorio soggetto a convenzione – comparto n. 19 – che prevede la realizzazione, su complessivi 6.525 mq di superficie, di mc 7.308, di cui mc 5.220 residenziali e 2.88 non residenziali. L'approvazione del progetto oggi in esame comporterà lo stralcio dell'area dal p.p.e. in variante sopra citato.

ART. 5

Trattandosi di edificio privato, ancorché con destinazione d'uso vincolata a funzione di uso pubblico, sono dovuti gli oneri concessori (urbanizzazione e costo di costruzione) nelle forme e nei modi di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo di Programma, che consiste nel consenso del Presidente della regione Lazio e del Sindaco del Comune di Fiumicino sarà approvato con atto formale del Presidente della regione Lazio e successivamente pubblicato nel B.U.R.L. ai sensi dell'art. 34, c. 4, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, determinando le eventuali e conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici.



W



L'adesione del Sindaco del Comune di Fiumicino al presente Accordo di Programma, che comporta variazione degli strumenti urbanistici, sarà ratificata con atto deliberativo del Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza, così come stabilito dall'art. 34, co. 5 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma sarà svolta da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Fiumicino o da un suo delegato e da rappresentanti degli Enti Locali interessati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Francesco Storace

IL SINDACO DEL COMUNE DI FIUMICINO

Giancarlo Franco Bozzetto

Roma, li

